



ORDINANZA N. 2/2019

IL DIRIGENTE DELL' E.N.A.C., Competente per la Circostrizione aeroportuale di Milano - Malpensa

- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare organicamente con nuove norme l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree sterili dell'aeroporto;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300 dell' 11/3/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento U.E. n. 272/2009 del 2/4/2009 che integra le norme;
- VISTO** il Regolamento U.E. n. 1998/2015 del 5/11/2015 e le successive modifiche, che stabiliscono disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme dei succitati Regolamenti ;
- VISTO** il Programma nazionale di sicurezza;
- VISTI** gli art. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, modificato dal D. Lgs. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2009 con il quale, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (CE) n. n.300/2008, l'ENAC è stato designato quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30/4/1992;
- VISTA** la legge 28/12/1993, n° 561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" ed il Decreto Legislativo 30 Dicembre 99, n° 507;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- VISTA** la legge 18/04/1962, n° 194 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano;
- VISTE** le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione e di accesso delle persone e dei veicoli nelle aree sterili dell'aeroporto di Milano - Malpensa;

SENTITI

la Polizia di Stato e la Società Esercizi Aeroportuali S. E. A. S.p.A.;

ORDINA

ART.1

DEFINIZIONI

Agli effetti della presente ordinanza sono denominati:

Airside – area di movimento di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato.

Area di movimento - parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta.

Area di manovra - parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area critica – parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area sterile - quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Landside - parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano in airside

Background check – controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili.

Piazzale aeromobili o piazzale - area destinata alla sosta degli aeromobili per le operazioni di sbarco, imbarco e rifornimento. Comprende le piazzole di sosta e le vie di circolazione di piazzale.

Vie di rullaggio - percorsi delimitati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.

Spazi doganali - le aree ed i locali sui quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo per mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza.

Strada perimetrale - strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.

Strada di servizio - strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla manutenzione delle strutture aeroportuali.

Veicoli di servizio e mezzi speciali - veicoli e mezzi operativi - anche trainati - in disponibilità agli Enti o Società che esplicano sull'aeroporto, in modo continuativo, attività

connesse con l'esercizio del trasporto aereo e che possono circolare nelle aree interne aeroportuali anche in deroga alle norme del nuovo Codice della Strada.

Strade di circolazione dei veicoli - aree del piazzale delimitate da strisce bianche e destinate alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Gestore aeroportuale - società responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tali attività. SEA - Aeroporti di Milano è il gestore aeroportuale degli aeroporti di Linate e Malpensa.

Handler aeroportuale - società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree.

Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

ART.2

ACCESSI

Ad eccezione dei casi previsti nei successivi articoli 3 e 23, nessun automezzo o persona può accedere alle aree sterili dell'aeroporto senza specifica autorizzazione.

Oltre ai varchi siti presso i due terminal, i varchi che si possono utilizzare per accedere alle aree sterili sono:

VARCO n.1: sito vicino al terminal 2, normalmente chiuso, viene utilizzato, a seguito di specifica richiesta ed assicurando specifiche misure di sicurezza, per il transito di autocisterne;

VARCO n. 2: sito vicino al terminal 2, carraio e pedonale. Operativo solo nei casi di emergenze aeree e/o di tipo medico.

VARCO n.3: operativo H24; pedonale e carraio in ingresso. Solo pedonale in uscita. Situato nel lato ovest del perimetro, tra terminal 1 e terminal 2 e adiacente alla struttura Crew briefing centre di Neos, è riservato al passaggio di personale ed equipaggi di Compagnie specificamente autorizzate.

VARCO n. 4: operativo H24; pedonale e carraio sia in entrata che in uscita. Situato in corrispondenza dell'hangar e delle officine di manutenzione mezzi;

VARCO n. 5: tunnel fornitori T1 (-1), aperto dalle ore 06,00 alle ore 24,00, carrabile, aperto agli operatori.

Per accedere al varco si dovrà percorrere la strada di servizio posta a livello -5,22 che deve essere considerata "area regolamentata non aperta all'uso pubblico". L'accesso a detta area avviene attraverso una doppia sbarra, con apertura attivabile attraverso un sistema di lettura targhe veicolari per i mezzi autorizzati, mentre per i fornitori è consentito, previa verifica del documento di trasporto da parte di personale che presidia la guardiola del tunnel o la centrale operativa SEA Security.

VARCO n. 6: chiuso (ex varco merci). Situato nell'area esterna sud.

L'accesso alle aree sterili dai magazzini gestiti da Alha Airport, MLE, FEDEX, BETATRANS, WFS, SITO MLE/AMAZON è controllato da guardie particolari giurate del gestore aeroportuale.

Le suddette società assicurano – nella loro qualità di agenti regolamentati – i controlli di competenza.

I varchi osservano i seguenti orari:

VARCO MLE operativo h24;

VARCO ALHA operativo H24

VARCO FEDEX aperto su base del traffico del vettore;

VARCO WFS/BETA TRANS: aperto nell'arco orario 06/14.00

VARCO MLE/AMAZON aperto dalle 06.00 alle 14.00.

PARTE PRIMA **CIRCOLAZIONE DEI MEZZI**

ART.3

LASCIAPASSARE

I lasciapassare permanenti saranno rilasciati dalla società di gestione, dopo avere accertato una necessità operativa.

Nella richiesta di accesso al lato volo il richiedente deve dichiarare quali sono le necessità operative (ovvero “ i motivi legittimi”), evidenziando che l'ingresso senza il veicolo comporta difficoltà o impossibilità di svolgere le proprie mansioni.

I lasciapassare possono essere rilasciati soltanto ad Enti o società che operano in ambito aeroportuale oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o società che dichiarano di svolgere attività complementari in loro nome e per loro conto.

Non è consentito il rilascio di lasciapassare ai veicoli a motore intestati a privati, a meno che non si tratti di automezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o guidati da persone a mobilità ridotta.

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del lasciapassare - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza.

I lasciapassare hanno una validità massima di cinque anni.

I lasciapassare provvisori saranno rilasciati dopo aver accertato il possesso delle previste dotazioni di sicurezza e avranno una validità massima di trenta giorni. Non sono rinnovabili per più di tre volte.

ART.4

PERCORSI

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovranno essere limitate ad effettive esigenze di servizio per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali, momentanee fermate.

ART.5

ASSICURAZIONI

Con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalle vigenti norme.

Il Gestore, i prestatori di servizi a terra e le compagnie aeree potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi.

I mezzi non menzionati nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone interne, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

- A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t che operano in area di movimento: 10 milioni di euro;
- B) autovetture che operano in area di movimento: 5 milioni di euro;
- C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.

I prestatori di servizi a terra sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati o approvati dall' E.N.A.C.

ART. 6

SOSTA

E' fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento alla circolazione degli aeromobili o degli altri automezzi.

Durante le attività operative, gli automezzi che sostano nelle aree vicine a quelle dove sostano gli aeromobili, devono essere spenti e frenati, ma parcheggiati in condizioni idonee a consentire, in caso di necessità, lo sgombero rapido per motivi di sicurezza.

Tutti gli automezzi, quando non impegnati in attività operative, devono essere parcheggiati nelle aree designate dal gestore aeroportuale.

Nel caso gli automezzi sostino in aree accessibili ai passeggeri, devono essere chiusi a chiave, qualora al loro interno vi siano strumenti di lavoro utilizzabili come armi improprie.

ART. 7

PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente del certificato di abilitazione professionale, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

I conducenti di mezzi che trasportano materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l'elenco del materiale trasportato.

ART. 8

MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria " B " in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo.

Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

ART. 9

REGOLE GENERALI

I conducenti di tutti i veicoli e mezzi sono tenuti a:

- A. tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
- B. dare precedenza in ogni caso, sul piazzale e sull'area di movimento, agli aeromobili, anche se trainati, ed ai mezzi o veicoli con luce lampeggiante attivata;
- C. tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
- D. rispettare la segnaletica aeroportuale

ART. 10

LASCIAPASSARE PER VEICOLI E MEZZI SPECIALI

I veicoli ed i mezzi speciali, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento dovranno:

- A.** portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il lasciapassare, di colore giallo, per il libero accesso ai piazzali, o di colore giallo con banda nera, per l'accesso ai piazzali con esclusione delle piazzole di sosta degli aeromobili;
- B.** aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente di appartenenza ;
- C.** essere muniti di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno, qualora debbano operare in prossimità degli aeromobili;
- D.** essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui agli artt.14 e 15 della presente ordinanza.

Gli automezzi condotti da portatori di handicap autorizzati ad accedere alle aree sterili possono essere esentati dal possesso dei requisiti di cui alle lettere "B" e "D", previa specifica autorizzazione del gestore aeroportuale.

ART. 11

IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO

Tutti gli automezzi di servizio dovranno, in ogni caso, aver applicato sulla carrozzeria un numero progressivo, ovvero altra utile indicazione che ne consenta in modo celere e certo l'individuazione.

ART. 12

DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

Nell'air side i conducenti degli automezzi sono esonerati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza previsto dal Codice della strada.

ART. 13

PARCHEGGIO

Tutti gli automezzi autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi riservati.

ART. 14

SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell' area di movimento, devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, secondo quanto prevede l' Annesso XIV ICAO Cap. 6.2.

La bandiera, che deve sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore a 90 cm. e deve essere formata da una scacchiera con quadrati, delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato.

Il pannello ha le stesse dimensioni della bandiera e deve essere applicato in maniera ben visibile sulla carrozzeria.

Per i veicoli di minore ingombro, è prescritta una bandiera di idonea dimensione o un pannello applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria, di lato non inferiore a 45 cm e che deve essere formata da una scacchiera con quadrati dalle dimensioni non inferiori a 15 cm di lato.

ART. 15

SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere alle aree doganali, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti di appositi segnali luminosi e specificamente:

- A. AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI: 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;
- B. AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI; una luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360° o due/quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria;
- C. SCALE PER PASSEGGERI: una luce fissa sul punto più alto del mancorrente di sinistra;
- D. AUTOGRU: una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli superiori della carrozzeria;
- E. AUTOMEZZI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE: due luci fisse in alto, ai lati del parabrezza e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;
- F. AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE: un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell'altezza di almeno 10 cm. e della lunghezza dell'autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;
- G. ELEVATORI MERCI: una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.

Le caratteristiche delle luci di cui sopra devono essere le seguenti:

- 1) Luci di ostacolo fisse: colore rosso o giallo, intensità minima 40 candele, copertura azimutale 360°;
- 2) Luci di ostacolo lampeggianti: devono emettere una serie di lampi gialli con la frequenza di 45 lampi al minuto ed avere una intensità luminosa di 200 candele con copertura azimutale 360°.

ART. 16

LIMITE DI LUNGHEZZA DEI CONVOGLI

Allo scopo di assicurare la massima sicurezza limitando la lunghezza dei convogli sul piazzale è consentito per ogni convoglio:

- il traino di un massimo di 5 carrelli bagagli/merci;
- il traino di un massimo di 4 ballerine;
- il traino di un massimo di 3 dolly;
- il traino di un massimo di 1 solo dolly 16/20FT.

ART. 17

AREA DI MANOVRA

L'accesso all'area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione data dalla Torre di controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente.

I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

Gli automezzi di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell'area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche una luce lampeggiante di colore giallo, avente le caratteristiche descritte nell'art. 15, qualora la stessa non sia già prevista per il tipo di veicolo.

Durante la permanenza in area di manovra è obbligatorio attivare detto dispositivo luminoso anche nelle ore diurne.

ART. 18

STRADE DI SERVIZIO

L'accesso alla strada centrale di collegamento tra il piazzale nord, la caserma V.V.F. e le

aree operative in testata pista 35L, è riservato esclusivamente ai seguenti mezzi, purché muniti di radio con frequenza TWR:

A) automezzi in servizio di manutenzione;

B) automezzi operativi in servizio per la sicurezza e la regolarità aeroportuale.

I conducenti, prima di impegnare la strada centrale in qualunque suo punto, devono chiedere autorizzazione alla TWR precisando il proprio punto d'uscita.

All' interno delle aree dei BHS del terminal 1 e del terminal 2, è possibile accedere solo con mezzi a propulsione elettrica.

La S.E.A. provvede all'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Nei periodi di effettuazione dei lavori di manutenzione dei BHS e delle aree interne, saranno previste deroghe per i mezzi specificamente autorizzati da S.E.A. - Coordinamento di scalo

L'accesso alla strada di servizio posta a livello - 5,22, che percorre longitudinalmente il terminal 1, è controllato dalla S.E.A., che ne consente l'accesso ai mezzi specificamente autorizzati.

ART. 19

ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA

Ogni intersezione della strada centrale con l' area di manovra è chiaramente evidenziata con apposita segnaletica, orizzontale e verticale, che prevede l'assoluto diritto di precedenza agli aeromobili.

Ai punti di accesso all' area di manovra sono installati cartelli indicanti il divieto di accesso agli automezzi non autorizzati.

ART. 20

RESTITUZIONE

I lasciapassare devono essere restituiti alla società di gestione nei casi previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza.

Eventuali perdite, furti o mancate restituzioni devono essere comunicati alla Direzione Aeroportuale.

Il gestore aeroportuale terrà un registro di tutti i lasciapassare rilasciati – permanenti e provvisori - costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti.

Sul registro sarà inoltre specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel codice della strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicito in ambito aeroportuale o in evidente contrasto con le caratteristiche del layout aeroportuale.

PARTE SECONDA **CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

ART. 22

ACCESSI

Ad eccezione dei casi indicati nel successivo articolo 22, nessuno può accedere alle aree sterili dell'aeroporto senza autorizzazione.

Le tessere di riconoscimento saranno rilasciate soltanto a dipendenti di Enti e società che operano in ambito aeroportuale o, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che espletano attività complementari per loro nome e conto.

Dette persone, per poter ottenere il rilascio del tesserino definitivo, che li abilita all'accesso alle aree sterili, devono dimostrare di aver partecipato al previsto corso di formazione.

Da tali obblighi sono esonerati esclusivamente coloro che richiedono un “ tesserino visitor”.

I piloti di aviazione generale che hanno base sull’aeroporto di Malpensa e gli equipaggi che svolgono attività lavorativa diversa da quella di volo possono accedere alle aree sterili solo esibendo apposito tesserino.

Il rinnovo della tessera è subordinato alla verifica dell’effettuazione della prevista formazione periodica in materia di security.

Gli istruttori certificati dall’E.N.A.C. sono tenuti a custodire – per eventuali verifiche - la documentazione che attesta che i corsi sono stati frequentati con profitto.

ART. 23

DEROGHE

Per motivi inerenti alle loro funzioni, possono accedere alle aree sterili, anche senza tesserini permanenti o visitors:

- A. i dipendenti dell’ENAC, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ente (carta multiservizi) (all. B);
- B. gli operatori tenuti ad intervenire nei casi di emergenza, incidente o reazione ad atti illeciti contro l’aviazione civile;
- C. i passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, muniti di titolo di viaggio;
- D. i piloti e i membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, muniti di regolare licenza, attestato, certificato di membro di equipaggio in corso di validità o tessera di Compagnia (per equipaggi non italiani);
- E. il personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per compiti di istituto, deve accedere all’interno delle aree, che esibisce la tessera personale di riconoscimento all’atto dei controlli di sicurezza, dopo aver segnalato il passaggio all’Ufficio di Polizia di Frontiera.
- F. Il Presidente ed il personale dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo preposto allo svolgimento dell’attività investigativa.

ART. 24

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

L’accesso alle aree sterili dell’aeroporto è consentito ai possessori di una delle tessere indicate di seguito (all. B), previo accertamento dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto

Tale verifica è effettuata dalla Polizia di Frontiera, attraverso l’accertamento di eventuali procedimenti penali in tutti gli Stati di residenza del soggetto almeno negli ultimi cinque anni. Le tessere non possono essere rilasciate per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro.

Esse dovranno essere conformi a quanto previsto dal programma nazionale di sicurezza . Le tessere emesse per **emergenza o incidente** hanno validità coincidente con la durata delle operazioni di soccorso e di gestione della criticità.

Ai titolari di tessera di colore giallo e azzurro non può essere rilasciata la patente di scalo.

Qualora gli operatori aeroportuali debbano accedere alle aree sterili con articoli proibiti (così definiti dalle vigenti norme di security), dovranno essere in possesso di una specifica autorizzazione, identificata con l’apposizione di una lettera sulla tessera personale di riconoscimento.

Il badge dovrà essere ritirato dal richiedente che, all’atto del ritiro, firmerà un registro o un modulo, anche per presa visione delle norme della presente ordinanza.

ART. 25

AREE CRITICHE

Premesso che le aree critiche dell’aeroporto coincidono con l’area sterile, sono stabilite limitazioni per l’accesso e la circolazione nelle seguenti aree :

- 1) Aree smistamento bagagli dei due terminal;

- 2) Aree partenze, site oltre le postazioni di controllo (incluso il mezzo interpista);
- 3) Aree del piazzale aeromobili, dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi;
- 4) Aree adibite al trattamento della merce.

All'interno delle aree di cui al punto 1 sarà apposta apposita cartellonistica che evidenzia l'obbligo per chi vi opera dell'esposizione dell'apposito badge

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare in tutte o comunque in più zone tra quelle citate; è facoltà dell'E.N.A.C. negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della società di gestione.

ART. 26

AREE CARGO CITY

Le aree della cargo city dedicate al trattamento delle merci sono regolate da apposita ordinanza.

All'interno dell'area sterile sarà collocata apposita cartellonistica che evidenzia l'obbligo dell'esposizione dell'apposito badge per tutti coloro che vi operano.

ART. 27

CAMBIO DI SOCIETA'

Qualora un operatore aeroportuale in possesso di tesserino in corso di validità cambi la propria società o in caso di cambio di denominazione sociale della società, occorrerà richiedere l'emissione di un nuovo tesserino di durata non superiore al precedente.

ART. 28

DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro verranno rilasciati due tesserini intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora.

La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

ART. 29

TESSERINI VISITORS

I tesserini visitors (vedi layout all. B) sono rilasciati dal gestore aeroportuale.

Sono rilasciati soltanto a persone, enti o società che operano in ambito aeroportuale o, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, a persone che esplicano attività complementari per loro nome e conto.

Detti permessi devono indicare le aree in cui si è autorizzati ad accedere e sono validi per ventiquattro ore dalla data di emissione; in ogni caso – all'uscita dalle aree sterili - devono essere restituiti agli uffici preposti, che rilasciano apposita ricevuta.

La persona che li richiede deve essere accompagnata, per tutto il periodo di permanenza nelle aree sterili, da operatore aeroportuale munito di tessera, che assume la qualifica di scorta e quindi la relativa responsabilità per il rispetto delle disposizioni di sicurezza.

In caso di mancata restituzione del tesserino entro i tempi previsti e nel caso di allontanamento della scorta durante il periodo di permanenza nelle aree sterili del titolare del tesserino, è prevista l'irrogazione della sanzione prevista all'art. 1174 1° comma del codice della navigazione.

Durante gli stati di emergenza, incidente o a seguito di atti illeciti contro il trasporto aereo, la D. A. si riserva di sospendere l'emissione e/o la validità degli stessi.

Le persone in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, che lo abbiano dimenticato o appena perduto e non ancora sostituito, possono essere autorizzate all'accesso alle aree sterili secondo le modalità previste nel Programma nazionale di sicurezza.

ART. 30

CONTROLLI

Il personale della società di gestione in servizio ai varchi carrai e pedonali, consentirà l'accesso in area sterile esclusivamente agli automezzi dotati di lasciapassare di colore giallo, i cui conducenti siano in possesso di tesserino idoneo per l'accesso all'area, ovvero agli autoveicoli e relativi conducenti dotati di lasciapassare provvisorio, con validità massima fino a 30 giorni, limitatamente alle aree ed ai percorsi autorizzati.

I controlli sugli automezzi saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle norme; durante i controlli il conducente e gli eventuali passeggeri degli automezzi non possono trovarsi a bordo degli stessi.

ART. 31

IDENTIFICAZIONE

Per consentire agli organi statali di controllo incaricati di far osservare la presente ordinanza una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree aeroportuali ed in particolare all'interno delle aree sterili, tutti sono tenuti ad esporre il tesserino e renderlo chiaramente visibile.

I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati a fornire ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. indicazioni sulla propria identità personale e – nei casi previsti – ad esibire i propri documenti di riconoscimento nel più breve tempo possibile.

ART. 32

LIMITAZIONI

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni.

E' comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza a quelle persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

ART. 33

REVOCA TESSERE

Il Direttore Aeroportuale potrà revocare o sospendere le tessere di cui al precedente art. 23, quando si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

Del suddetto provvedimento darà comunicazione alle Autorità competenti, al Gestore aeroportuale ed agli enti e società interessate, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento.

I titolari delle tessere dovranno, inoltre, provvedere alla restituzione agli enti o alle società da cui dipendono, i quali provvederanno – alla scadenza o in caso di perdita del titolo che legittima il rilascio - alla riconsegna al gestore aeroportuale.

ART. 34

RESTITUZIONE TESSERE

Le società di appartenenza dei titolari dei tesserini – nei casi previsti dal P.N.S. - hanno l'obbligo di ritirare i tesserini e consegnarli alla S.E.A - Security, che provvederà alla loro distruzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle società, è consentito che le tessere siano rimesse, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

PARTE TERZA **ABILITAZIONE ALLA GUIDA**

ART. 35

OBBLIGHI

Chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area di movimento dell'Aeroporto di Malpensa, deve possedere, oltre ad idonea patente di guida in corso di validità, anche un'apposita abilitazione rilasciata dalla società di gestione dell'aeroporto (allegato . C).

ART.36

CONTROLLI

Il titolare dell'abilitazione di cui all'art. 34 dovrà esibirla, su richiesta, agli organi competenti, ogniqualevolta si trovi alla guida di un veicolo nell'area di movimento dell' aeroporto.

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma, all'atto di una eventuale verifica, non sia in possesso del relativo contrassegno, sarà tenuto a portarlo in visione, entro il termine di dieci giorni, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

ART. 37

DEROGHE

Il personale in possesso di tesserino visitor, ma senza specifica abilitazione per la guida nelle aree sterili aeroportuali, potrà condurre automezzi nell'area di movimento, purché accompagnato o scortato da personale abilitato alla guida, in possesso di tessera personale permanente.

Non è richiesto il conseguimento della patente aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidente per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza.

ART. 38

SANZIONI

Oltre a quanto previsto dall'art. 126 bis e successivi del Codice della Strada, chi commette violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nell' area di movimento è soggetto alle sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 1174 del codice della navigazione, modificato dal D. Lgs.151 del 15 marzo 2006.

La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'art. 186 del Codice della strada, nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite all'art. 17 della presente ordinanza, comportano la revoca della abilitazione alla guida nell'airside.

Tutte le infrazioni saranno segnalate alla Direzione Aeroportuale.

La persona che, nonostante non abbia conseguito l'abilitazione alla guida nell'area di movimento, conduce automezzi in detta area, è soggetta alle sanzioni previste, che potranno essere estese anche alla società o all'Ente di appartenenza, in qualità di obbligati in solido al rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 39

PROVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

I provvedimenti di ritiro, sospensione e revoca della patente di scalo sono presi dal gestore aeroportuale e per esso dal Post Holder area di movimento e terminal, sulla base di quanto previsto dalla procedura allegata.
(allegato D)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE **NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 40

AREA DI MOVIMENTO

Nell' area di movimento é rigorosamente vietato fumare.
E' altresì vietato gettare carte, oggetti e rifiuti di ogni genere.
Containers, scale o attrezzature varie devono essere tenuti lontano dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all'interno delle aree sterili.

ART. 41

AREA DI MOVIMENTO - ESERCIZIO DELLA CACCIA

All'interno dell'aeroporto è vietato l'esercizio della caccia.
Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea, e per la distruzione di nocivi.

ART. 42

AREA DI MOVIMENTO-DIVIETI

E' vietato dar da mangiare ad animali randagi e gatti all'interno del sedime aeroportuale ed in particolare nell'air side.
Nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà all'allontanamento.

ART. 43

AEROSTAZIONI Sbarco dei passeggeri

I passeggeri di voli provenienti da Paesi Schengen, dopo lo sbarco, saranno condotti al terminal 1 o al terminal 2 (se sbarcati da voli EasyJet) ed entreranno attraverso le porte "arrivi Schengen".

Viceversa i passeggeri provenienti da Paesi extra Schengen dovranno avere accesso ai rispettivi terminal attraverso le porte "arrivi extra Schengen".

Nel caso gli aeromobili fossero parcheggiati in piazzole remote, tutti i passeggeri (salvo quelli dei voli Easyjet) dovranno essere condotti con bus intercampo al terminal 1, attraverso le porte del satellite "nord".

Sono consentite deroghe per motivi operativi, previa notifica alla sala operativa della Polizia di frontiera.

Nel caso la Polizia intendesse effettuare controlli di sicurezza supplementari, i passeggeri e gli equipaggi dei voli individuati dovranno essere condotti, indipendentemente dall'area nella quale sono parcheggiati, alle porte "arrivi extra Schengen" appositamente dedicate del satellite nord del Terminal 1 o, se provenienti da voli Easyjet, alle porte extra Schengen appositamente dedicate del terminal 2.

ART. 44

AEROSTAZIONE Disposizioni varie

I cani e gli altri animali, eventualmente al seguito dei passeggeri e degli operatori aeroportuali, devono restare costantemente sotto il diretto controllo degli interessati e comunque non devono recare disturbo alle persone.

I montacarichi nord, centrale e sud del terminal 1 sono adibiti al trasporto dei bagagli fuori misura dalle zone di accettazione alle zone di imbarco e possono essere utilizzati solo a tale scopo; vi potranno accedere persone incaricate della riparazione di guasti, ma solo dopo che la situazione critica sarà comunicata alla sala operativa della Polizia, alla Dogana ed alla Guardia di Finanza.

Tutti i montacarichi saranno dotati di sorveglianza con sistema T.V.C.C. e costantemente vigilati da una guardia giurata per impedirne un illecito accesso.

ART. 45

AEROSTAZIONE - ESERCIZI COMMERCIALI

In tutti i negozi ed i luoghi di ristoro siti nelle aree sterili delle aerostazioni di Malpensa è vietata la vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, quali ad esempio coltelli e pugnali; nei luoghi di ristoro è consentito usare coltelli, solo se a punta arrotondata.

ART. 46

ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

Gli organi statali di controllo presenti in aeroporto sono incaricati di fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 47

SANZIONI

Chiunque non osserva le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce un più grave reato, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n°507.

ART. 48

ENTRATA IN VIGORE

L'ordinanza entra in vigore immediatamente, abrogando l' Ordinanza n. 2/2018, nonché eventuali altre disposizioni in contrasto .

ART. 49

RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell' ENAC.

Aeroporto Malpensa, 14 giugno 2019

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Bitto)

(Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss. mm. ii.)

INDICE

Art. 1 DEFINIZIONI
Art. 2 ACCESSO

PARTE PRIMA: CIRCOLAZIONE DEI MEZZI (art. 3 – 21)

ART.3 LASCIAPASSARE
ART.4 PERCORSI
ART.5 ASSICURAZIONI
ART.6 SOSTA
ART.7 PATENTI E ABILITAZIONI
ART.8 MEZZI SPECIALI
ART.9 REGOLE GENERALI
ART.10 LASCIAPASSARE PER VEICOLI E MEZZI SPECIALI
ART.11 IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO
ART.12 DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA
ART.13 PARCHEGGIO
ART.14 SEGNALI DIURNI
ART.15 SEGNALI NOTTURNI
ART.16 LIMITE LUNGHEZZA CONVOGLI
ART. 17 AREA DI MANOVRA
ART.18 STRADE DI SERVIZIO
ART.19 ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA
ART.20 RESTITUZIONE
ART.21 RINVIO

PARTE SECONDA: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (Art. 22 – 34)

ART.22 ACCESSI
ART.23 DEROGHE
ART.24 TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO
ART.25 AREE CRITICHE
ART.26 AREE CARGO CITY
ART.27 CAMBIO DI SOCIETÀ
ART.28 DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO
ART.29 TESSERINI VISITORS
ART.30 CONTROLLI
ART.31 IDENTIFICAZIONE
ART.32 LIMITAZIONI
ART. 33 REVOCA TESSERE
ART. 34 RESTITUZIONE TESSERE

PARTE TERZA: ABILITAZIONE ALLA GUIDA (Artt. 34 – 37)

ART. 35 OBBLIGHI
ART. 36 CONTROLLI
ART. 37 DEROGHE
ART. 38 SANZIONI
ART. 39 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (Artt. 40-49)

ART.40 AREA DI MOVIMENTO
ART.41 AREA DI MOVIMENTO – ESERCIZIO DELLA CACCIA
ART.42 AREA DI MOVIMENTO _ DIVIETI
ART.43 AEROSTAZIONE _ Sbarco passeggeri
ART.44 AEROSTAZIONE – Disposizioni varie
ART.45 AEROSTAZIONE – Esercizi commerciali
ART.46 ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME
ART.47 SANZIONI
ART.48 ENTRATA IN VIGORE
ART.49 RICORSO

ALLEGATI:

M1:aree di movimento e manovra,recinzione, sedime ,varchi doganali
M2:piazzale T2
M3:piazzale T1
M4:piazzale cargo
M5:strada centrale
A: Accesso veicoli
B: Tessere di accesso personale
C: Patenti aeroportuali
D: Procedura operativa per la gestione dei provvedimenti relativi alle autorizzazioni alla guida

GLOSSARIO

ICAO	INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
CAT II-III	SITUAZIONI DI OPERATIVITA' IN VISIBILITA' RIDOTTA
D.Lgs.	DECRETO LEGISLATIVO
Cds	CODICE DELLA STRADA
CdN	CODICE DELLA NAVIGAZIONE
VF	VIGILI DEL FUOCO
D.A,	DIREZIONE AEROPORTUALE
PS	POLIZIA DI STATO
GdF	GUARDIA DI FINANZA
CC	CARABINIERI
ENAV	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO
ILS	INSTRUMENTAL LANDING SYSTEM
G.P.	GUIDA PLANATA
APU	AIR POWER UNIT
TWR	TORRE DI CONTROLLO
UHF	ULTRA HIGH FREQUENCY
RHT	RESPONSABILE HANDLING IN TURNO
RST	RESPONSABILE DI SCALO IN TURNO
SSV	SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA